



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di porto di Chioggia**

**ORDINANZA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

**VISTA:** l'Ordinanza n.48/2004 in data 29/06/2004 recante le disposizioni relative alla sicurezza delle navi che entrano nel porto di Chioggia, soggette al Capitolo XI - 2 della Convenzione SOLAS 1974 adibite a viaggi internazionali;

**VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RITENUTO NECESSARIO:** procedere all'abrogazione di norme superate e non più applicabili per il venir meno dello scopo o dell'oggetto delle stesse anche a seguito del trasferimento di competenze dall'Autorità marittima all'Autorità di sistema portuale.

**ORDINA**

**Articolo Unico**

che a partire dall'emanazione del presente provvedimento l'Ordinanza n. 48/2004 in data 29/06/2004 recante le disposizioni relative alla sicurezza delle navi che entrano nel porto di Chioggia, soggette al Capitolo XI -2 della Convenzione SOLAS 1974 adibite a viaggi internazionali, emanata dalla Capitaneria di porto di Chioggia è da intendersi abrogata.

Chioggia, *(alla data di registrazione)*.

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Alessio PALMISANO**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)